




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3461

Ratifica dell'Accordo con il Senegal in materia di
cooperazione nel settore della difesa

(Approvato dal Senato – A.S. 1986)

N. 340 – 16 marzo 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3461

Ratifica dell'Accordo con il Senegal in materia di
cooperazione nel settore della difesa

(Approvato dal Senato – A.S. 1986)

N. 340 – 16 marzo 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	3461
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	Sì
Relazione tecnica (RT):	presente; riferita al testo presentato al Senato
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	in sede referente

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo e del relativo disegno di legge di ratifica¹ che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
Ad anni alterni decorrere dal 2015	
Art. 3, comma 1 , disegno di legge di ratifica	5.380

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
L'Accordo tra Italia e Senegal si compone di trentuno Articoli suddivisi in undici Capitoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa.	La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all' Articolo 4, lett. b) dello stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo. Con riferimento a tale fattispecie l'applicazione dell'Accordo comporta un onere complessivo che viene valutato , dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica e dalla relazione tecnica, in 5.380 euro ad anni alterni a decorrere dal 2015 (<i>Cfr. infra</i>).

¹ Il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura al Senato (AS 1986)

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Capitolo II: disciplina la cooperazione in generale. La definizione dei dettagli operativi delle attività di cooperazione bilaterale viene demandata alla predisposizione di programmi annuali o pluriennali. I programmi definiranno le linee di sviluppo della cooperazione, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle stesse attività (<u>articolo 2</u>). Vengono definiti i campi (<u>articolo 3</u>) nonché le modalità della cooperazione, prevedendo, in particolare, incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa (<u>articolo 4, lett. b</u>).</p> <p>Vengono, inoltre, individuate le seguenti modalità di cooperazione: scambio di esperienze tra esperti delle Parti (<u>art. 4, lett. a</u>); scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (<u>art. 4, lett. c</u>); partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (<u>art. 4, lett. d</u>); partecipazione ad esercitazioni militari (<u>art. 4, lett. e</u>); partecipazione ad operazioni umanitarie e di <i>peacekeeping</i> (<u>art. 4, lett. f</u>); visite di navi ed aeromobili militari (<u>art. 4, lett. g</u>); scambi nel campo di eventi culturali, museali e sportivi (<u>art. 4, lett. h</u>); altri settori militari di interesse comune (<u>art. 4, lett. i</u>).</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u>, con riferimento all'Articolo 4, lett. b), relativo agli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, precisa che questi si terranno una volta l'anno, alternativamente, in Italia e in Senegal. La relazione tecnica ipotizza, a riguardo, l'invio a Dakar di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 Ten. Col./Magg.) con una permanenza di 3 giorni in questa città, per un onere complessivo di euro 5.380.</p> <p>Concorrono alla determinazione dell'onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>4.200 euro, spese di viaggio</u> [2 biglietti aereo a/r Roma – Dakar (2.000 euro x 2) + maggiorazione del 5% (100 euro x 2), ai sensi della normativa vigente]; • <u>1.180 euro, spese di missione:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>660 euro</u> – pernottamento (165 euro al giorno x 2 pers. x 2 notti); - <u>269 euro</u> - diaria per il <u>dirigente militare</u>. L'importo della diaria giornaliera, pari a euro 143,99, viene ridotto del 20% ai sensi della legge n. 248/2006, per un importo di euro 115,19. Tale valore viene ulteriormente ridotto di un terzo, in quanto <u>l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa</u>, e determinato in euro 76,79. Viene, quindi, applicato un coefficiente di lordizzazione, pari a 1,58 sull'importo di euro 25,14, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 39,73, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 12,99. Sommando tale importo di euro 12,99 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 76,79, si ottiene l'importo di euro 89,79 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 269,00; - <u>251 euro</u> – diaria per l'altro <u>militare non dirigente</u>. L'importo della diaria, pari a euro 136,36, anche in tal caso, viene ridotto del 20% (euro 109,09) ed è ulteriormente abbattuto di un terzo e determinato in euro 72,73. Viene, quindi, applicato un coefficiente di lordizzazione, pari a 1,58 sull'importo di euro 21,08, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 33,3, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 10,89. Sommando tale importo di euro 10,89 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 72,73, si ottiene

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<p>l'importo di euro 83,62 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 251,00.</p> <p>La relazione tecnica, tenuto anche conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui al Capitolo II (artt. 2-4) verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (<u>art. 4, lett. a</u>) e di ulteriori incontri e visite tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa (<u>art. 4, lett. b</u> e <u>g</u>) sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; • l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale docente e di formazione nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (<u>art. 4, lett. c</u>), di partecipazione a corsi teorici e pratici, a conferenze, seminari e dibattiti (<u>art. 4, lett. d</u>), a esercitazioni militari (<u>art. 4, lett. e</u>), o ad operazioni umanitarie e di <i>peacekeeping</i> (<u>art. 4, lett. f</u>), nonché di scambi nel campo di eventi culturali, museali e sportivi (<u>art. 4, lett. h</u>) e, in generale, negli altri settori militari di interesse comune (<u>art. 4, lett. i</u>), potrà essere accolta solo qualora vi sia la disponibilità dei posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente e, pertanto, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
<p>Capitolo III: reca la disciplina degli aspetti finanziari dell'Accordo. In particolare viene disposto che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo ivi incluse: le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e la malattia, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme (<u>articolo 5, lett. a</u>): le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o</p>	<p>La relazione tecnica afferma che eventuali trattamenti medici d'urgenza (<u>Capitolo III, art. 6</u>) saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare trattamenti sanitari d'urgenza presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese del Paese inviante.</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>deceduto (articolo 5, lett. b). La Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate al personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dall'Accordo (articolo 6). Tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (articolo 7).</p>	
<p>Capitolo V: prevede che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante o in relazione alla propria missione/esercitazione sarà a carico della Parte inviante previo accordo tra le Parti (articolo 11). Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno (articolo 12).</p>	<p>La relazione tecnica, con riguardo al <u>Capitolo V</u>, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione, afferma che si tratta di <u>oneri eventuali e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale</u>. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, <u>si farà fronte con apposito provvedimento legislativo</u>.</p>
<p>Capitolo VI: reca la disciplina della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo che le Parti si accorderanno in merito alla possibile cooperazione su determinate categorie di equipaggiamenti e materiali (articolo 13), secondo le modalità individuate dall'articolo 14.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (<u>Capitolo VI e Capitolo II, art. 3, lett. b</u>), costituiscono unicamente un elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione dell'eventuale attività di <i>procurement</i> con il Senegal e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p>Articolo X: prevede che sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi con il consenso delle Parti su specifiche aree di cooperazione nel settore della difesa che coinvolgano enti civili o militari (articolo 26). Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il consenso delle Parti, tramite scambio di Note attraverso canali diplomatici (articolo 29).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che qualora vengano stipulati Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo o introdotti emendamenti (<u>Capitolo X</u>), che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.</p>

DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 3: pone l'onere derivante dall'Articolo 4, lett. b) dell'Accordo, <u>valutato in euro 5.380</u>, ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, a carico delle proiezioni, per gli anni 2015-2017, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017 (<u>comma 1</u>). Inoltre, l'articolo medesimo prevede (<u>comma 2</u>) l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.</p>	<p>La relazione tecnica evidenzia che per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, del DDL di ratifica, i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" della missione "Missione Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa.</p>
<p>Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'Articolo 4, lett. b)</p>	<p>(Cfr. <i>supra</i>.)</p>

DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><u>non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1)</u>. Agli eventuali oneri derivanti dal <u>Capitolo V</u> dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).</p>	

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 4, lett. b,) dell'Accordo. In merito a tale stima non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo.

Riguardo al profilo temporale degli oneri si rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato e dei tempi ancora necessari alla entrata in vigore dell'Accordo, la clausola di copertura finanziaria - che pone gli oneri, valutati in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio di bilancio 2015-2017 - può tuttavia intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" e, comunque, della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, appare opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette

dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Si segnala, infine, che l'articolo 4 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo - ad esclusione di quelli di cui all'articolo 4, lettera *b*), per le quali si rinvia, in ordine ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni dianzi formulate -, nonché l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo medesimo, recante disposizioni volte a disciplinare l'eventuale risarcimento dei danni occorsi, si farà comunque fronte tramite apposito provvedimento legislativo.